

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017 - misure eccezionali zootecnia

Con riferimento alla circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017 si rendono opportune le seguenti precisazioni alla luce delle richieste di chiarimento pervenute e del DM 18 aprile 2017 n. 2292 che modifica il DM 1° marzo 2017 n. 940.

L'art. 1 del DM 18 aprile 2017 n. 2292 stabilisce che l'importo massimo dell'aiuto unitario di € 15,00 previsto dall'articolo 3, comma 5, del DM 1° marzo 2017, n. 940 è elevato a € 30,00 euro per ogni capo ammissibile. Conseguentemente, l'importo di € 15,00 riportato al paragrafo 2.2 della circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017 è sostituito con € 30,00.

Per beneficiare degli aiuti stabiliti dal DM 1° marzo 2017, n. 940, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 18 aprile 2017 n. 2292, l'azienda richiedente deve essere in possesso di un codice ASL attivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. In caso di decesso del soggetto titolare del codice ASL gli aiuti di cui al DM 1° marzo 2017, n. 940 sono erogati in favore dell'erede. A tal fine l'Organismo pagatore competente acquisisce la documentazione inerente la successione, già prevista dalla circolare AGEA prot. n. 16382 del 7 luglio 2016 in materia di gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

In caso di cessione di azienda si applica, in via analogica, quanto previsto dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Ai fini dell'erogazione degli aiuti di cui al paragrafo 2 (aiuti destinati alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale) e di quelli di cui al paragrafo 3 (aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) della circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017, ad eccezione dell'aiuto in favore degli allevatori di equidi, tenuto conto che uno stesso agricoltore può essere intestatario di più codici stalla ubicati in Regioni di competenza di più Organismi pagatori, si precisa che la competenza ad erogare i suddetti aiuti è in capo agli Organismi pagatori AGREA, AVEPA, ARTEA, OP Lombardia e OP AGEA, competenti per le misure inquadrate nell'ambito del Reg. (UE) n. 1308/2013. Competenti sono quindi i suddetti Organismi pagatori responsabili della tenuta del fascicolo aziendale del richiedente, salvo eventuali deleghe dei pagamenti in favore dell'OP AGEA. Per i richiedenti il cui fascicolo aziendale è tenuto dagli Organismi pagatori ARPEA, APPAG, OPAAB e ARCEA è invece competente l'Organismo pagatore AGEA.

Qualora un richiedente l'aiuto sia titolare di due diversi codici ASL in zona montana, ai fini del pagamento dell'aiuto di cui al paragrafo 2.1 della circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017 (aiuto per gli allevamenti che producono latte bovino), gli allevamenti devono essere considerati separatamente ai fini del calcolo dei capi pagabili.

Con riferimento alla misura di cui al paragrafo 2.3 della circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017 (aiuto alle aziende di allevamento di suini) il periodo “*L’aiuto è riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali*” è sostituito con il seguente: **“L’aiuto è concesso al detentore degli animali”**.

Con riferimento alla misura di cui al paragrafo 2.2 (aiuto alle aziende di allevamento ovino e caprino) della circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017, qualora a seguito dell’applicazione della percentuale di animali pagabili fissata dal DM 1° marzo 2017 n. 940 risulti un numero decimale, ai fini del pagamento deve essere considerato detto numero, con i primi due decimali.

Ai fini dell’ammissibilità all’aiuto delle misure di cui al paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017 (aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), si precisa che nell’ambito della consistenza aziendale dell’allevamento sito in un comune ricadente nella zona terremotata sono considerati anche i capi eventualmente inviati al pascolo, risultanti dai dati presenti in BDN.

L’aiuto previsto per le misure di cui agli artt. 5 e 7 del DM 1° marzo 2017 n. 940 è concesso anche in favore delle aziende di allevamento ubicate negli ulteriori comuni rientranti nel “cratere” delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 che si dovessero aggiungere a quelli già individuati ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelli individuati in applicazione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. In questo caso, ai fini del percepimento degli aiuti, le aziende in questione non dovranno certificare il danno attraverso scheda AEDES o FAST.

Tenuto conto delle richieste qui pervenute di proroga del termine finale di presentazione delle domande di aiuto di cui al paragrafo 3.4 della circolare AGEA prot. n. 19393 del 3 marzo 2017, come modificato dalle circolari AGEA prot. n. 26531 del 24 marzo 2017 e prot. n. 30948 del 7 aprile 2017, tale termine è prorogato dal 21 aprile 2017 al 5 maggio 2017.

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO

R. Lolli

